



## REGOLAMENTO INTERNO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTI** gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica”;
- VISTO** l’art. 731 cod. penale che punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare;
- VISTA** la Legge 59/97 art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;
- VISTA** la Legge 285/97 inerente "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA** la Legge L.328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- VISTO** il D.M. 2001 n° 489 - Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico;
- VISTO** il D. Lgs. n. 76/2005 relativo alla "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 53/2003”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione” che all'art. 1 definisce l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni da realizzare secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- VISTA** la Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che *“nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”*;
- VISTA** la Legge Decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154. Artt. 315 e ss. del Codice civile sulla Responsabilità genitoriale
- VISTA** la Legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- VISTO** il D. lgs. n. 63/2017 sull’effettività del diritto allo studio
- VISTA** l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
- VISTO** il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023 che all’articolo 12 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione;
- VISTO** il novellato articolo 570 ter del Codice penale che prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori che evadono o eludono l’adempimento dell’obbligo di istruzione, trasformando la fattispecie di reato da contravvenzione in delitto;

### emana il seguente Regolamento

#### Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti dei fanciulli, stipulata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo ...”, ha come finalità il riconoscimento al minore del diritto all’istruzione, del diritto alla salute e alla sicurezza e del diritto ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

## **Art. 2** **(Obiettivi)**

Obiettivi fondamentali sono quelli di:

- favorire ed incrementare le condizioni necessarie per assicurare e garantire una crescita adeguata del minore nel proprio ambiente di vita;
- promuovere interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché ogni forma di disagio o carenza, da cui derivino situazioni di pregiudizio alle potenzialità di crescita e sviluppo della personalità dei bambini e dei pre-adolescenti;
- accrescere e migliorare il coordinamento fra le Istituzioni (pubbliche e private) per favorire una più stretta collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione condivisa di percorsi di rilevazione, segnalazione e trattamento;
- migliorare i flussi comunicativi tra gli Enti coinvolti in un'ottica di miglior dialogo e al fine di diminuire in maniera significativa i tassi di evasione e di elusione dall'obbligo di istruzione.

## **Art. 3** **(Definizioni)**

- A. **OBBLIGO SCOLASTICO**, secondo l'art. 1 comma 622 della L. 296/2006, è fissato dai 6 ai 18 anni e si distingue in:
1. **Obbligo all'istruzione** di dieci anni, dai 6 ai 16 anni, che si assolve frequentando un istituto scolastico riconosciuto o tramite il ricorso all'istruzione parentale. Se il percorso seguito non ha subito interruzioni, l'obbligo all'istruzione si ritiene concluso al termine della frequenza del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Se durante il percorso scolastico si sono verificate bocciature, l'obbligo può terminare con il primo anno di scuola secondaria di secondo grado o anche all'interno della scuola secondaria di primo grado.
  2. **Obbligo alla formazione** fino al compimento dei 18 anni o fino all'ottenimento di un diploma o di una qualifica professionale.
- B. **VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO** che consiste nell'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori e può distinguersi in:
1. **Evasione dell'obbligo scolastico**, situazione in cui il minore, obbligato a frequentare la scuola, non entra mai nel circuito scolastico e pertanto non è conosciuto dall'Istituzione Scolastica.
  2. **Abbandono scolastico**, situazione del minore che, dopo avere frequentato per un certo periodo, interrompe precocemente ed arbitrariamente la scuola.
  3. **Dispersione scolastica**, insieme dei comportamenti derivanti dall'ingiustificata, dalla prolungata e/o diffusa, non autorizzata assenza di minorenni soggetti all'obbligo scolastico.
  4. **Elusione scolastica**, mancata o discontinua frequenza dei minori obbligati.

## **Art. 4** **(Competenze)**

### **Del Dirigente Scolastico**

Il dirigente scolastico vigila sull'adempimento dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto del Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123.

Tramite i consigli di classe, opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi e senza giustificati motivi. L'istituzione scolastica mette in atto tutte quelle azioni volte ad individuare tempestivamente i fenomeni di disagio sociale e attiva una costante opera di monitoraggio e di individuazione degli interventi da mettere in campo.

Il Dirigente, tramite il personale incaricato, comunica l'inadempienza agli esercenti la responsabilità genitoriale e ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94).

Per la mancata iscrizione, per consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il Dirigente trasmette, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso la propria istituzione scolastica e segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le gravi e particolari situazioni di inadempienza scolastica.

### **Del Sindaco**

Il sindaco realizza azioni di tutela e di protezione dei minori, attivando il sostegno allo stesso minore e alla sua famiglia.

Promuove e coordina la rete dei Servizi territoriali e si raccorda con l'Istituzione Scolastica rispetto ai percorsi per la comunicazione/relazione di situazioni di disagio dei minori e vigila sull'adempimento dell'obbligo scolastico, secondo quanto previsto dal Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123 convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023.

Il Sindaco, nel caso di conoscenza di reato, denuncia la situazione di inadempienza dell'alunno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

## Art. 5

### (Procedura di segnalazione)

#### **FASE PRELIMINARE: comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)**

- a) Al fine di monitorare la frequenza degli alunni in obbligo scolastico i **docenti coordinatori di classe** effettuano periodicamente il controllo sul numero di assenze degli alunni delle proprie classi con la verifica sul registro Argo della percentuale di assenze dell'alunno/a.
- b) Il **consiglio di classe** nel corso delle sue sedute ordinarie discute e verbalizza i casi degli alunni che abbiano fatto registrare numerose assenze e reiterati ritardi dal momento che tale comportamento, oltre a rientrare nei casi di dispersione scolastica, compromette, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la validazione dell'anno scolastico.
- c) Il **coordinatore di classe** segnala, con tempestività, al **referente per la prevenzione ed il contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica** la mancata o discontinua frequenza degli alunni (evasione, abbandono, dispersione, elusione) e contestualmente contatta la famiglia dell'alunno/a, lasciando traccia dell'avvenuto contatto: se attraverso colloquio individuale con i genitori, riporta sul Registro elettronico il dato; se attraverso contatto telefonico, scrive un fonogramma da consegnare in segreteria in cui siano riportati data e ora della chiamata, nominativo della persona con la quale si è parlato e una sintesi dei contenuti scambiati.
- d) Se l'alunno non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la **Segreteria didattica** deve indirizzare tempestivamente comunicazione al **Sindaco** e/o ai **servizi sociali**.

#### **PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione**

- a) Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il docente coordinatore a nome del consiglio di classe, compila la scheda allegata (**Modello n.1**) da consegnare al **referente per la prevenzione e il contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica**.
- b) Il **personale preposto degli Uffici di Segreteria** provvede a trasmettere al Sindaco del Comune e ai servizi sociali di riferimento il **Modello n. 1** per gli adempimenti di competenza.
- c) In presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità, il personale di Segreteria, per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, trasmette la segnalazione alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni** competente per territorio.

#### **SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione**

- a) Il **Sindaco** provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad **ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale **ammonizione** il Sindaco dà formale comunicazione alla scuola.
- b) Il **dirigente scolastico** verifica la ripresa della regolare frequenza della scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale con l'inoltro dell'allegato **Modello n.2**.

#### **TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)**

- a) A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, inviando la scheda allegata (**Modello n.3**).

**Art. 6**  
***(Modifiche al Regolamento)***

Una volta approvato, il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla seduta collegiale e conserva la sua validità fino a nuove disposizioni normative.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Consiglio d'Istituto e saranno inserite all'odg della prima seduta utile.